

ORIG.



COMUNE DI SORTINO

(PROVINCIA DI SIRACUSA)

CODICE FISCALE n° 80002250894 PARTITA IVA n° 00282850890

Ord. n° 37 R.O.

REVOCA ORD. N° 68 DEL 20/08/2010 RIGUARDANTE COLLOCAMENTO DISSUASORI DI SOSTA IL SINDACO

PREMESSO che con ordinanza sindacale n° 68/2010 è stata disposta la ricollocazione di dissuasori di sosta, già precedentemente posizionati nel centro abitato di questo Comune e nelle aree d'intersezione, con incarico al locale Comando di polizia municipale, in relazione al principio di precauzione, al fine di eliminare ogni pericolo per la circolazione stradale, venutosi a determinare dallo spostamento dei detti dissuasori ad opera d'ignoti;

VERIFICATO che, in esecuzione dell'ordinanza de quo, il collocamento dei dissuasori in argomento è stato effettuato nelle seguenti aree d'interesse:

1. Via Municipio – P. Gaetani;
2. Via Diaz – C/So Umberto I°;
3. Via Libertà IV Canti – C/so Umberto I°;
4. Via Carmine – C/so Umberto I°;
5. Via P. Gaetani – Via Gramsci.

PRESO CONOSCENZA del fatto che, ad oggi, sono pervenute n° 13 richieste di risarcimento del danno, per presunta responsabilità di questo Ente, da imputare al collocamento dei superiori dissuasori di sosta;

RICONOSCIUTO che lo scopo di prevenire ogni possibile situazione di pericolo, previsto dall'ordinanza n° 68/2010 non solo non è stato raggiunto ma, addirittura è provato che il posizionamento dei dissuasori de quo è stato causa di n° 15 richieste di risarcimento, di cui n° 11 hanno determinato il pagamento in danno dell'Ente mentre per le rimanenti pratiche non è stato concluso il procedimento, poiché sono stati ritenuti poco visibili dagli automobilisti;

STABILITO inoltre che, in accordo con la Giunta Municipale, è intenzione di questa Amministrazione proporre al Consiglio Comunale, la modifica del regolamento comunale sull'apposizione dei dissuasori di sosta, con l'intenzione di evitare, per quanto possibile, il proliferare di detti dispositivi;

VISTO il vigente OREL, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 267/2000;

VERIFICATO che ricorre il presupposto giuridico per l'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 octies della Legge 241/90, atteso che il fine previsto di tutela della sicurezza pubblica non è stato raggiunto;

RICHIAMATO a tal proposito l'art. 50 dello stesso D. Lgs. 267/2000, in relazione al principio di precauzione che impone alla pubblica amministrazione l'adozione di provvedimenti e/o comportamenti atti a prevenire, nel caso di specie, ogni possibile situazione di pericolo, quale intervento preventivo di salvaguardia del territorio e della salute pubblica;

ORDINA

La revoca, ex art. 21 octies della Legge 241/90 dell'ordinanza n° 68/2010 con incarico al Comando di polizia Municipale di provvedere alla rimozione dei dissuasori di sosta richiamati in premessa, ed incarico all'U.T.C. settore Lavori Pubblici di predisporre, in accordo con il Comando di p.m., la disponibilità del personale comunale che si occuperà della rimozione.

La presente ordinanza verrà notificata, per l'esecuzione, all'U.T.C. Settore Lavori Pubblici, al Comando di Polizia Municipale, per quanto di competenza, alla locale Stazione dei Carabinieri e verrà pubblicata all'albo pretorio on-line per giorni 15 consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

27 GIU. 2011

IL SINDACO
(Ing. Vincenzo Buccheri)